



CITTA' DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 284 DEL 28/12/2022

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 -
AGGIORNAMENTO

L'anno duemilaventidue, addì ventotto, del mese di Dicembre alle ore 12:40, in seguito a rituale convocazione, presso la SEDE DEL COMUNE, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	DE MARTINIS OTTAVIO	SI
VICE SINDACO	CILLI PAOLO	SI
ASSESSORE	COMARDI DEBORAH	SI
ASSESSORE	DI GIOVANNI BARBARA	--
ASSESSORE	POMPEI ALESSANDRO	SI
ASSESSORE	DI FELICE VALENTINA	--
ASSESSORE	DI PASQUALE FRANCESCO	SI
ASSESSORE	RUGGERO LINO	SI

Presenti n° 6 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale ERSPAMER ANGELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente SINDACO DE MARTINIS OTTAVIO, il quale, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, procede all'illustrazione dell'argomento descritto in epigrafe e invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 13 in data 03.05.2022, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con delibera di Consiglio comunale n. 14 in data 03.05.2022, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 268 del 29.12.2021 è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2022 – 2024 e il piano 2022;
- con deliberazioni di Giunta comunale n. 8 del 02.02.2022 e n. 230 del 08.11.2022 è stato modificato il predetto programma triennale;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. (...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;

Visto, inoltre, l'art. 6-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. 2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60. 3. Con

riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute. 4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni. 5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”;

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal T.U.E.L. e dalle altre norme specifiche vigenti;
- l'art. 22, c. 1, D. Lgs n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Visti, in merito all'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449;
- l'art. 91, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto, altresì, il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, detta una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Preso atto, inoltre, che sulla base dei valori corrispondenti della Tabella 2, l'incremento consentito della spesa di personale rilevata dal rendiconto 2018 è pari, per l'anno 2023, a € 1.397.661,26;

Verificato che questo ente ha a disposizione resti assunzionali per il quinquennio 2015-2019 pari a € 959.453,09;

Rilevato, quindi, che dal confronto tra i predetti valori il più favorevole è quello derivante dall'incremento di spesa per personale a tempo indeterminato, pari a € 1.397.661,26 e che, dunque, il Comune di Montesilvano può assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il *plafond* calcolato con il predetto valore soglia, con un tetto massimo della spesa di personale pari, per l'anno 2023, a € 8.053.191,05;

Preso atto degli incrementi della spesa di personale per le singole annualità contemplate dal D.M. 17 marzo 2020, del conseguente limite massimo di spesa del personale per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e del limite massimo complessivo pari al 27% della media aritmetica

delle entrate correnti come risultanti dai rendiconti di gestione dell'ultimo triennio al netto del FCDE come di seguito:

	2020	2021	2022	2023	2024
<i>dm 17 marzo 2020</i>	9%	16%	19%	21%	22%
<i>incremento massimo di spesa per anno (% su € 6.655.529,79)</i>	€ 598.997,68	€ 1.064.884,77	€ 1.264.550,66	€ 1.397.661,26	€ 1.464.216,55
<i>limite massimo di spesa per personale per anno</i>	€ 7.254.527,47	€ 7.720.414,56	€ 7.920.080,45	€ 8.053.191,05	€ 8.119.746,34
<i>limite massimo di spesa per personale (27% di € 40.172.834,55)</i>	€ 10.846.665,33				

Ricordato che con decreti sindacali n. 114 e n. 115 del 31.12.2019 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di Dirigente Comandante della Polizia Locale e di Dirigente del Settore Pianificazione e gestione del territorio per la durata di tre anni con scadenza 31.12.2022 e 15.01.2023, rispettivamente, al dott. Nicolino Casale e all'Ing. Gianfranco Niccolò;

Considerato che, alla luce delle richiamate scadenze, risulta ora necessario provvedere alla copertura dei predetti posti a tempo determinato;

Dato atto che l'Avviso pubblico per la copertura dei predetti posti prevedeva la possibilità della proroga alla scadenza naturale dei medesimi;

Preso atto che l'Ing. Gianfranco Niccolò ha espresso, con nota conservata agli atti dell'Ente, la volontà di non essere confermato dirigente in attuazione di tale possibile proroga, mentre il dott. Nicolino Casale ha manifestato la propria favorevole volontà all'esercizio dell'eventuale proroga da parte del Comune;

Ritenuto, dunque:

- di prorogare l'incarico di Dirigente Comandante della Polizia Locale al dott. Nicolino Casale, già incaricato con decreto sindacale n. 114 del 31.12.2019 fino alla scadenza del mandato elettorale del sindaco in carica;
- di non prorogare l'incarico dell'Ing. Gianfranco Niccolò, in considerazione della volontà del medesimo di non essere confermato, e di procedere, conseguentemente, alla pubblicazione di nuovo Avviso per il conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Pianificazione e gestione del territorio, a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d. lgs. 267/2000 per la durata di tre anni;

Osservato, relativamente alla previsione assunzionale dei due dirigenti a contratto ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/200 (proroga e nuovo incarico) che:

- il relativo "trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale" (art. 110 d.lgs. 267/2000);

- le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010 (come ribadito dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia – deliberazione n. 30 del 2019);

Richiamato l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

Ritenuto, conseguentemente e per tutte le ragioni sopra esposte, di poter modificare il piano assunzionale 2023 relativo alla programmazione del fabbisogno 2022/2024, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Richiamato l'art. 19, co. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto, a tale proposito, il parere n. 41 rilasciato in data 27/12/2022, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Dato atto che:

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 117 in data 13.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2019 - 2021, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, D. Lgs. n. 198/2006, e che è in itinere la predisposizione del nuovo Piano per il triennio 2021 - 2023;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto deliberativo, resi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, co. 1 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- il D.M. 17 marzo 2020;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024, relativamente all'annualità 2023;**

2) di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

3) di dare atto che, a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

4) di demandare al Dirigente del settore competente gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

con separata votazione, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime il parere di regolarità tecnica sulla deliberazione in oggetto, ai sensi degli Artt. 49, comma 1 e 2, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

FAVOREVOLE

Montesilvano, lì 23/12/2022

Il Dirigente del Settore

ERSPAMER ANGELA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime il parere di regolarità contabile sulla deliberazione in oggetto, ai sensi degli Artt. 49, comma 1 e 2, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

FAVOREVOLE

Montesilvano, lì 23/12/2022

Il Dirigente del Settore

DE FRANCESCO ALBERTO

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

SINDACO DE MARTINIS OTTAVIO

Il Segretario Generale

ERSPAMER ANGELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 37

Il 09/01/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 284 del 28/12/2022 con oggetto:
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 - AGGIORNAMENTO

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso in data 09/01/2023 ai Capigruppo Consiliari, giusta Art. 125, T.U. 267/2000.

Montesilvano, li 09/01/2023

Il Firmatario della Pubblicazione

PEZZICOLI GIUSEPPINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/12/2022, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000).

Montesilvano, li 28/12/2022

Il Firmatario dell'Esecutività¹

ERSPAMER ANGELA